

f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.

6. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità od inabitabilità del fabbricato come previsto al comma 3, lettera a), o è stata presentata all'Ufficio Tributi la dichiarazione indicata alla lettera b). In sede di prima applicazione la suddetta certificazione andrà prodotta entro 90 giorni dalla scadenza della seconda rata.

7. L'inagibilità o inabitabilità non può essere riconosciuta nel caso in cui le condizioni di inagibilità od inabitabilità od impossibilità di utilizzo del fabbricato siano dovute a lavori edilizi di Ristrutturazione, Recupero, Risanamento rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 746, della L.160/2019, nel quale caso la base imponibile è data dal valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. La mancanza del riconoscimento permane anche nel caso i lavori edilizi non siano più in corso ma il fabbricato non è stato ultimato, sia nel caso di nuova costruzione come di Ristrutturazione, Recupero, Risanamento.

8. In caso di accertata dichiarazione del proprietario non conforme all'effettiva situazione di agibilità ed abitabilità dell'immobile si applicano, fermi restando i conseguenti provvedimenti di altro tipo, le sanzioni amministrative tributarie previste nell'ipotesi di infedele dichiarazione.

Art. 78

Versamenti

L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Art. 79

Esenzioni

Sono esenti dal tributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della L. n.62/2000 e dell'articolo 21 del D. Lgs. n.460/1997, le scuole paritarie senza scopo di lucro, a partire da quelle dell'infanzia, aventi sede sul territorio comunale.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti l'IMU, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

“LA TASSA SUI RIFIUTI” (TARI)

Art. 80

Oggetto

L'entrata “TARI” qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva. La tariffa del tributo comunale si conforma, ai sensi dell'art.1, comma 651, della legge n.147/2013, alle disposizioni contenute nel Decreto Presidente Repubblica n.158 del 27 aprile 1999, alle disposizioni di ARERA e del presente regolamento

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dal Gestore Unico del Servizio “ACSA Spa” su tutto il

territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n°152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.

La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

E' fatta salva l'applicazione del Tributo Ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.92, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Art. 81

Presupposto, ambito di applicazione e soggetti passivi

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni, a qualsiasi uso adibiti esistenti, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Agli stessi effetti si considerano le aree coperte quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.

La tassa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.

Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

Il tributo è dovuto anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è soggetto passivo del tributo, dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune.

Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuto da chi gestisce le citate attività.

Il tributo applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quello previsto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie utilizzata a tale fine.

Il tributo relativo alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode, aree scoperte e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuto da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio. In quest'ultimo caso, tuttavia, la presentazione della relativa dichiarazione ed il pagamento del tributo devono essere eseguiti dall'amministratore dello

stabile, con rimborso della spesa da parte dei condomini.

Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del versamento del tributo.

Nei casi di locazione o di disponibilità di locali ed aree a qualsiasi altro titolo per periodi inferiori a sei mesi nello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal proprietario dei medesimi locali e aree.

Art. 82

Denuncia della TARI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la denuncia relativa alla TARI entro trenta giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la denuncia deve essere presentata da uno solo degli occupanti.

2. La denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare o la cessazione del tributo. In questo caso, la dichiarazione va presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella denuncia delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'accesso interno (scala, etc.), ove esistente.

3. Ai fini della TARI, in assenza di variazioni restano ferme le superfici denunciate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 83

Modalità di Versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Art. 84

Modelli di Pagamento

1. Il Comune provvede per la TARI all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 85

Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 86

Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento esecutivo può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dai dati contenuti nella denuncia, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 del precedente articolo 85 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di prima risposta fedele e completa pervenuta tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno dalla notifica, si applica la sanzione ridotta da euro 50 a euro 200.

6. Le sanzioni di cui ai punti precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 87

Superficie soggetta al Tributo

La superficie di riferimento per il calcolo del tributo è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di civili abitazioni, sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

In fase di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU o della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art.238 del d. lgs. n.152/06 o della TARES, senza obbligo di ripresentazione della denuncia da parte dei contribuenti.

A decorrere dall'avvenuta compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo

i criteri stabiliti dal d.p.r. n.138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della l. n.212/2000.

Art. 88

Locali ed Aree non Soggette al Tributo

I seguenti locali e aree non sono soggetti al Tributo per previsione di legge o inidoneità a produrre rifiuti:

1. le unità immobiliari accatastate in categorie diverse da C/2 e C/6 e le relative pertinenze vuote e non allacciate a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce), ad eccezione delle utenze condominiali o non disattivabili in quanto comuni ad altre unità immobiliari attive. Le unità immobiliari non pertinenziali accatastate nelle categorie catastali C/2 e C/6, vuote e prive di utenze, ad eccezione delle utenze condominiali o non disattivabili in quanto comuni ad altre unità immobiliari attive, sono esentate dal pagamento della quota variabile della Tari; l'esenzione si estende alla parte fissa se le suddette unità immobiliari risultano inaccessibili in quanto chiuse da strutture non immediatamente rimuovibili. Per le utenze Und insistenti nella stessa sede su più unità immobiliari distintamente accatastate, la richiesta di detassazione riferita solo ad alcuni dei predetti fabbricati può essere accordata solo a condizione che questi ultimi, oltre a essere vuoti e privi di utenze, siano resi inaccessibili mediante la chiusura con strutture non immediatamente rimuovibili. Per le sole utenze Und, qualora per esigenze di sicurezza (antifurto e/o antincendio) non sia possibile né disattivare le utenze elettriche e idriche né creare reti separate da quelle principali dedicate esclusivamente alle suddette finalità di sicurezza e con autonomi contatori dedicati e opportunamente dimensionati, la detassazione viene riconosciuta solo sulla parte variabile della tariffa, a condizione in ogni caso che i locali siano vuoti.
2. i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);
3. i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere non utilizzate in maniera continuativa e ricorrente per attività di lavorazione e/o movimentazione merci, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
4. sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente
5. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
6. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni), che non siano detenute o occupate ad uso esclusivo
7. le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni. Sono esclusi da tassazione anche le porzioni di superficie dei magazzini di materie prime e/o di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:
 - a)devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;

- b)devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
- c)devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti;
 - adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente;
 - gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
8. le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.
 9. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
 10. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli
 11. i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune
 12. i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative
 13. i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili
 14. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione
 - 15 per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

I soggetti che hanno la disponibilità delle aree escluse di cui al precedente punto 7 devono presentare annualmente entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del d.l. n.248/2007 e la relativa somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 89

Ulteriori Esclusioni dal Tributo Finanziate con Risorse di Bilancio

Sono inoltre escluse dal pagamento del tributo le seguenti superfici:

- i locali dell'abitazione di persone ricoverate in via continuativa in istituti di cura presso i quali abbiano trasferito la propria residenza, a condizione che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato;

- ❑ i locali di abitazione occupati da famiglie il cui reddito non raggiunge il minimo vitale determinato secondo i criteri ISE (Indicatori socio-economici equivalenti);
- ❑ i locali, sino ad una superficie assoggettabile massima di mq. 150, occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro, nei quali si svolgano esclusivamente attività amministrative dell'ente o di incontro e di riunione degli associati. Sono escluse/i dal beneficio quelle/i aventi ad oggetto l'esercizio di attività scolastica e di istruzione di ogni ordine e grado, convenzionate con il Comune;
- ❑ I locali occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro, nei quali si svolgano esclusivamente attività a) di assistenza in forma diretta e continuativa a favore di soggetti svantaggiati e/o diversamente abili o b) di insegnamento della musica;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 90

Tributo Giornaliero

Il tributo giornaliero è applicato per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

Sono oggetto di tributo giornaliero:

1. eventi sportivi
2. eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
3. manifestazioni socio - culturali
4. feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
5. posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

Il tributo giornaliero è calcolato sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

L'occupazione abusiva, comporta il versamento del tributo giornaliero, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato del tributo giornaliero ad eccezione delle associazioni senza scopo di lucro, che devono procedere al versamento della tassa entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Art. 91

Obbligazione Tributaria

L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina il primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae

alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze elettriche, gas, acqua)
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per accertamenti d'ufficio.

Art. 92

Applicazione del Tributo

1. L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, definisce il sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e, per quanto compatibili, con riferimento ai criteri di cui all'art.1, comma 652, della legge n.147/2013 nonché alle previsioni del presente regolamento.

2. Il tributo è determinato:

-per quanto riguarda la parte fissa (TF), utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

- per quanto riguarda la parte variabile (TV), o utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o con attribuzione puntuale alle utenze basata su sistemi di misurazione individuale dei rifiuti prodotti da ognuna di esse, da parte dell'ente gestore. Sempre e comunque dai rifiuti residui destinati allo smaltimento (RUR), ma anche eventualmente di altre frazioni (quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frazione umida, frazione verde, frazioni riciclabili prodotte da UND, flussi e prodotti a perdere per i quali esista una alternativa riutilizzabile). Per le utenze domestiche, la quota variabile basata sul numero dei componenti del nucleo familiare deve essere applicata solo sull'immobile principale, mentre per le relative pertinenze, configurabili al massimo in n.3 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 poste ad una distanza non superiore a mq. 400 in linea d'aria dal fabbricato principale, trova applicazione solo la quota fissa.

Art. 93

Determinazione Tariffe Annuali

I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche e le tariffe per ogni singola categoria di utenza sono approvate annualmente, su eventuale proposta dell'Ente Gestore del Servizio, con deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalle norme di legge. Nel caso di mancata approvazione delle tariffe entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. La decorrenza delle tariffe ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio comunale.

Le tariffe si determinano in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive mm. e ii., il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

Qualora, in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

Art. 94

Ripartizione dei costi tra le utenze

Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:

- utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
- utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali risultanti dal Piano finanziario sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare anche le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 1, comma 658, della legge n.147/2014. I costi attribuiti dal Piano Finanziario alla parte variabile della tariffa (TV) possono essere assegnati anche sulla base delle quantità conferite di quelle frazioni di rifiuto in riferimento alla produzione delle quali si calcola la TV stessa.

Art. 95

Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore o di altre sperimentazioni di provata affidabilità o, infine, attraverso l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge n.147/2013 o le modalità di attribuzione della parte variabile della tariffa (TV) secondo quanto previsto all'art. 92, comma 2 secondo punto.

Art. 96

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione delle tariffe e assegnazione delle utenze alle classi di attività

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla tipologia di

attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa del tributo - desumendoli dalla tabella 3a allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 oppure ottenendoli, per quanto compatibili, applicando i criteri di cui all'art.1 comma 652 della legge n.147/2013.

L'Amministrazione Comunale, su eventuale proposta del Gestore Unico del Servizio, determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile del tributo o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4a) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore oppure ottenendoli, per quanto compatibili, applicando i criteri di cui all'art.1 comma 652 della legge n.147/2013 o determina le modalità di attribuzione della parte variabile delle tariffe (TV) sulla base di quanto previste all'art. 92, comma 2 secondo punto.

Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze all'interno della dichiarazione originale o di variazione. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente.

I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive mm. e ii., sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione del tributo si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

Art. 97

Utenze non stabilmente attive

Per “utenze non stabilmente attive”, si intendono:

- ❑ per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
- ❑ per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Per le utenze non domestiche si applica il tributo per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, da quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 91.

Alle utenze domestiche non stabilmente attive è attribuito, ai fini del calcolo del tributo, un numero di componenti forfetario del nucleo familiare pari ad 1 (una) unità e sulla parte variabile del tributo si applica il coefficiente di riduzione di cui al successivo articolo 98.

Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta del soggetto passivo con:

- l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

Riduzioni e agevolazioni

Il tributo, sia nella parte fissa sia in quella variabile, è ridotto nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli (10% di riduzione).
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (10% di riduzione).

Inoltre per i box separati dall'abitazione (distanza superiore a metri 400 in linea d'aria) si prevede lo spostamento nella cat.3 delle utenze non domestiche.

Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza necessità di nuovo provvedimento.

Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal bimestre successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

L'utente è tenuto a comunicare nella dichiarazione Tari entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

In assenza di comunicazione, si provvede al recupero del tributo a decorrere dal giorno in cui è venuto meno il presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi per omessa presentazione di dichiarazione.

Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:

-al 40% per le utenze poste nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta

-al 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione del tributo.

E' inoltre concessa alle utenze domestiche, ai sensi del comma 658 dell'art.1 della legge n.147/2013, con le medesime procedure, la riduzione tributaria, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, fino ad un massimo del 15% per quanti effettuano attività di compostaggio domestico.

La quota di abbattimento é stabilita annualmente con la deliberazione che determina le tariffe del tributo prevista al precedente articolo 93.

Il richiedente é tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo del personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non corretto, la riduzione sarà revocata. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

In esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n.1162/2019, é concessa agli agriturismi collocati al di fuori del centro abitato che non si avvalgono del servizio comunale di raccolta del rifiuto organico neppure per le eventuali abitazioni annesse all'attività, in quanto lo riutilizzano integralmente, e che sono inoltre aperti al pubblico per non più di tre giorni alla settimana, una

riduzione della tariffa del 40% sulla parte fissa e del 60% sulla quota variabile, con assorbimento di ogni altra agevolazione eventualmente applicabile. Alle abitazioni eventualmente annesse all'agriturismo viene riconosciuta l'agevolazione per compostaggio domestico. Le percentuali di agevolazione sopra indicate si riducono, rispettivamente al 20% per la parte fissa ed al 30% per la quota variabile qualora l'attività sia aperta al pubblico per più di tre giorni alla settimana e/o sia richiesto il servizio di raccolta del rifiuto organico.

Art. 99

Ulteriori agevolazioni finanziate con risorse di bilancio

I locali occupati da istituti di istruzione, scuole e asili, pubblici o privati convenzionati con il Comune, di ogni ordine e grado, beneficiano di una riduzione del 70% del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile. Gli stessi locali occupati da istituti di istruzione, scuole e asili, pubblici o privati convenzionati con il Comune, di ogni ordine e grado, che dimostrino di aver attuato programmi di formazione ed educativi su temi ambientali connessi al "Ciclo dei rifiuti", sono inoltre assoggettati inoltre all'abbattimento del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile sino ad un massimo del 15% .

I locali occupati da associazioni ed enti senza scopo di lucro e nei quali si svolgono esclusivamente attività amministrative dell'ente o di incontro e di riunione degli associati beneficiano, per la parte di superficie eccedente i mq.150, di una riduzione del tributo del 50%, da applicare sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile della tariffa.

I locali adibiti a sede dell'unità Socio Sanitaria Locale sono assoggettati ad un abbattimento del 15% del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile;

In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per almeno 3 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura avranno diritto alla riduzione del tributo, sia sulla parte fissa sia sulla parte variabile, fino alla misura del 100% dell'importo della TARI dovuta per il periodo di chiusura delle vie. Per quanto concerne gli esercizi artigianali tale agevolazione è applicabile limitatamente a quelli che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti al pubblico.

L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

La percentuale effettiva di riduzione è fissata ogni anno dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle relative tariffe. Per l'anno 2014 la percentuale di riduzione viene fissata nella misura del 75%.

L'Ente, per la concessione del beneficio, verificherà l'effettiva preclusione al traffico veicolare della zona interessata dai lavori osservando le date di inizio e fine delle relative ordinanze di chiusura al traffico. Nel caso di lavori non continuativi verranno sommati i singoli periodi di interdizione al traffico veicolare disposti con apposite ordinanze.

L'agevolazione competerà anche nel caso in cui per lo stesso lavoro il periodo di interruzione interessi due distinte annualità.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera, su apposito modello all'uopo predisposto, all'ufficio competente alla gestione del tributo indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione sommaria dei lavori svolti con il tempo complessivo di chiusura al traffico della zona interessata dai lavori, come segnalato dagli organi competenti attraverso l'emanazione di apposite ordinanze;
- la richiesta di rimborso del tributo già interamente corrisposta oppure la richiesta di riduzione dello stesso se non ancora versato.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non

oltre il 31 ottobre successivo al periodo di interdizione al traffico necessario per conseguire l'agevolazione.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 100

Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti urbani.

Riduzione parziale

Il tributo può essere ridotto, proporzionalmente alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero, includendo nel processo recupero anche il riciclaggio ai sensi dell'art.1, c.649, secondo periodo, della legge n.147/2013, qualora le utenze non domestiche dimostrino di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di identificazione e trasporto dei rifiuti) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La riduzione sarà calcolata annualmente sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

La percentuale massima di riduzione del tributo, da applicarsi sulla parte variabile, non potrà comunque essere superiore alla quota variabile del tributo stesso.

Il rimborso sarà applicato mediante conguaglio sui primi pagamenti del tributo successivi all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

Riduzione totale

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici e in deroga rispetto ai termini stabiliti dal presente Testo Unico per il riconoscimento delle agevolazioni/esenzioni Tari, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione della comunicazione di

recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dall'ufficio tributi, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

Il Comune, ricevuta dall'utenza non domestica la comunicazione della volontà di avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ecologia ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini di seguito indicati.

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 101

Verifiche e controlli

Il Gestore Unico del Servizio di Igiene Ambientale svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia ed effettuano le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile. Gli uffici competenti provvedono, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere gli avvisi di accertamento esecutivi ed a porre in essere le procedure di recupero del tributo o del maggiore tributo dovuto, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle sanzioni per i periodi cui la violazione si riferisce.

Art. 102

Riscossione

Il tributo é riscosso direttamente dal Comune.

La riscossione volontaria é effettuata mediante emissione di avvisi bonari di pagamento o, qualora possibile e ritenuto opportuno, tramite notifica di cartelle di pagamento contenenti il solo tributo dovuto senza nessun tipo di maggiorazione, aventi l'efficacia di avvisi di accertamento esecutivi.

L'ammontare annuo del tributo é riscosso in due rate, aventi scadenza, rispettivamente, nei mesi di maggio e settembre, oppure in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora la parte variabile sia calcolata e riscossa, almeno in parte, in base al conferimento effettivo delle singole frazioni di rifiuto, la riscossione potrà avvenire anche con periodicità diversa.

Il documento per la riscossione é spedito al domicilio del contribuente (residenza o domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate oppure tramite pec.

Il mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento o eventuali reclami o contestazioni non consentono al contribuente il diritto di differire o sospendere il pagamento.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito al pagamento è notificato a mezzo raccomandata a.r., o pec avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla notifica, con addebito delle spese di notifica, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese. L'invio dell'avviso di accertamento esecutivo non viene effettuato qualora sia stata precedentemente notificata in sede di riscossione volontaria la cartella di pagamento di cui al secondo comma del presente articolo.

La riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli articoli 37 e seguenti del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali.

Art. 103

Conguagli e rimborsi

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, del tributo, saranno conteggiate con decorrenza dal giorno in cui è avvenuta la modifica.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, il Comune dispone il rimborso della tariffa entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta.

Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:

a) in caso di posizione contributiva cessata, mediante bonifico bancario o postale o ritiro della somma presso la Tesoreria Comunale;

b) in caso di posizione contributiva attiva, nel primo avviso di pagamento utile a mezzo conguaglio a favore del contribuente;

L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di prescrizione previsti per legge dalla data del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

Art. 104

Quota variabile

Dall'anno 2017 l'attribuzione e il pagamento della Tari avvengono come segue:

Con la prima (ed unica) emissione della bolletta dell'anno di competenza, si richiede:

- il conguaglio su TV dell'anno precedente;
- l'intera quota fissa della tariffa (TF) dell'anno di competenza;
- la quota variabile TV dell'anno di competenza ridotta dell'importo di €350.000,00;

Verranno invece portati a conguaglio con la bolletta della tariffazione dell'anno successivo €350.000,00 di TV.

La nuova modalità di attribuzione di questa quota di TV, da stabilire con la delibera di approvazione delle tariffe, è collegata alla misurazione dei rifiuti residui destinati allo smaltimento (RUR).

La misura ha l'intento di incentivare i cittadini e le attività a ridurre la produzione dei rifiuti urbani (RU), contenendo quella dei rifiuti residui destinati allo smaltimento (RUR) ed aumentando le raccolte differenziate (RD).

La metodologia di applicazione del conguaglio Tari è riportata in allegato al presente regolamento.

In coerenza con le misure tariffarie e gli obiettivi sopra indicati, a decorrere dall'01/01/2018 le nuove utenze che entro un mese dall'iscrizione a ruolo e le utenze iscritte a ruolo in precedenza che entro il 31/01/2018 non avranno realizzato l'accoppiamento tra identificativo della singola utenza e contenitore con TAG, per la rilevazione del volume conferito per i sacchi e/o contenitori con i quali conferiscono i propri rifiuti residui (RUR), pagheranno una penale di €10,00 per ogni mese di mancato accoppiamento. La misura sanzionatoria non troverà applicazione soltanto per gli immobili appartenenti alla categoria UND03, posseduti da persone fisiche ed utilizzati come deposito/magazzino/autorimessa per uso domestico, nonché per le seconde case tenute a disposizione.